



Nota di presentazione dei Regolamenti dei Sostenitori e del Coordinamento Nazionale dei Giovani Amministratori

Intervento in occasione del Consiglio Nazionale del 24/9/2026

I due regolamenti che vengono sottoposti all'attenzione del Consiglio Nazionale riguardano due strumenti diversi, ma accomunati da una stessa esigenza: **rafforzare la comunità della Rete dei Comuni Sostenibili, ampliandone la partecipazione e creando nuove forme di coinvolgimento attorno alla missione dell'Associazione.**

Il primo regolamento disciplina la nuova figura dei **Sostenitori e dei Community Partner**; il secondo definisce invece il funzionamento del **Coordinamento Nazionale dei Giovani Amministratori e Amministratrici.**

Si tratta quindi di due strumenti che intervengono su due dimensioni differenti: da una parte l'apertura della Rete a soggetti esterni agli enti locali, dall'altra il rafforzamento della partecipazione delle nuove generazioni di amministratori degli enti già aderenti.

1. Il Regolamento dei Sostenitori e dei Community Partner

Il senso dell'iniziativa

La Rete dei Comuni Sostenibili nasce e rimane, nella sua natura statutaria, un'associazione degli enti locali.

Il nuovo regolamento non modifica questo elemento fondamentale: **i Comuni e gli altri enti aderenti continuano a essere il cuore e il soggetto associativo della Rete e il diritto di voto resta riservato agli enti associati.**

L'obiettivo è però quello di costruire intorno alla Rete una **comunità più ampia**, capace di coinvolgere tutti quei soggetti che condividono gli obiettivi dell'Associazione e che possono contribuire, con competenze, esperienze, risorse o progettualità, alla diffusione delle politiche locali per la sostenibilità.

Il regolamento nasce quindi dall'idea di passare da una Rete composta esclusivamente dagli enti associati a una **comunità della sostenibilità**, nella quale amministrazioni

locali, mondo della ricerca, scuola, università, imprese, associazioni, fondazioni e singoli cittadini possano trovare uno spazio di partecipazione.

Il Consiglio Direttivo del 27 luglio ha condiviso proprio questa impostazione, sottolineando la necessità di mantenere distinta la natura associativa della Rete dalla nuova possibilità di coinvolgere soggetti sostenitori.

Chi può diventare Sostenitore

Il regolamento individua diverse categorie di possibili sostenitori:

- persone fisiche;
- società pubbliche e società partecipate da enti pubblici;
- consorzi e agenzie pubbliche;
- enti parco;
- scuole;
- università e centri di ricerca;
- imprese;
- associazioni e fondazioni.

Sono inoltre previste possibilità di adesione per articolazioni territoriali di associazioni nazionali senza scopo di lucro.

Il requisito fondamentale è che il soggetto condivida le finalità della Rete e abbia un'attività o un oggetto sociale coerente con la missione dell'Associazione.

Non solo una quota associativa

Un aspetto importante è che la figura del Sostenitore non viene concepita semplicemente come una forma di contribuzione economica.

Il regolamento prevede infatti anche la possibilità, in casi eccezionali, di contribuire attraverso **prestazioni in servizi**, mettendo a disposizione personale, materiali, prodotti o competenze professionali.

Questi contributi possono riguardare, per esempio, attività amministrative e gestionali, progettazione, informatica, comunicazione, grafica, formazione e ricerca.

Questo elemento è particolarmente importante perché consente alla Rete di valorizzare non soltanto le risorse economiche, ma anche **competenze e capacità progettuali** che possono essere utili alle attività dell'Associazione.

Il Forum nazionale dei Sostenitori

Il secondo elemento qualificante è la costituzione del **Forum dei Sostenitori**.

Il Forum deve diventare il luogo permanente nel quale i sostenitori vengono informati sulle attività della Rete, possono essere consultati, formulare proposte e contribuire alle iniziative dell'Associazione.

L'obiettivo, quindi, non è creare una platea di semplici sostenitori economici, ma costruire **una comunità partecipativa**, nella quale le diverse competenze possano incontrarsi e generare nuove opportunità.

In questa prospettiva assumono particolare rilevanza le scuole e le università, che il Consiglio Direttivo ha indicato come interlocutori strategici per la formazione, la ricerca, la diffusione della cultura della sostenibilità e anche per le progettualità europee.

Utilizzo del logo “Community Partner e Sostenitori della Rete dei Comuni Sostenibili”

Il regolamento prevede che ai Sostenitori venga riconosciuto uno **specifico marchio “Community Partner e Sostenitori della Rete dei Comuni Sostenibili”**, che consente di rendere visibile il rapporto con la Rete e l'appartenenza alla sua comunità.

Il marchio può essere utilizzato nelle **attività istituzionali** del Sostenitore, come il sito web, brochure o materiali di presentazione, la carta intestata e i biglietti da visita, nel rispetto delle regole stabilite dall'Associazione.

Per l'utilizzo del marchio in **eventi, iniziative, pubblicazioni o altri contesti di comunicazione**, è invece necessaria una specifica autorizzazione della Rete dei Comuni Sostenibili.

In questo modo il logo diventa anche un **elemento di riconoscimento e valorizzazione della qualifica di Sostenitore**, mantenendo al tempo stesso un controllo sull'utilizzo del marchio dell'Associazione.

La proposta di modifica sulle quote dei sostenitori

Si propone una modifica rispetto al documento inviato nei giorni scorsi con la convocazione del Consiglio Nazionale.

La logica è quella di **non irrigidire nel regolamento gli importi delle quote**, lasciando all'Assemblea Nazionale, che già determina le quote dei soci, la possibilità di determinarli e aggiornarli nel tempo in relazione alle diverse categorie di sostenitori. Quindi prevedere le quote come dispositivo a parte e non all'interno del Regolamento.

L'emendamento proposto prevede quindi che ciascun sostenitore versi una quota minima annuale stabilita dall'Assemblea Nazionale e che il Consiglio Direttivo possa

deliberare deroghe o scontistiche esclusivamente per soggetti non profit e nell'ambito di partnership o intese con l'Associazione.

Questa impostazione rende il regolamento più flessibile e permette di adattare nel tempo il sistema delle quote senza dover modificare ogni volta il regolamento.

Nella proposta sono inoltre indicati, come riferimento per il 2026 e il 2027, importi differenziati per categoria: dalle persone fisiche alle imprese, dalle università alle fondazioni bancarie, fino alle scuole. La ratifica delle quote per i sostenitori, quindi, avverrà nella prossima Assemblea Nazionale che sarà convocata nel mese di novembre, da remoto.

La proposta consente quindi di mantenere **un quadro di riferimento chiaro**, evitando però che gli importi diventino rigidi e difficili da aggiornare.

È inoltre opportuno correggere nell'articolo 9 il riferimento improprio al "Collegio", sostituendolo con "Forum", così da rendere coerente il testo con la denominazione dell'organismo.

In sintesi: cosa vogliamo costruire

Con il regolamento dei Sostenitori vogliamo costruire una **comunità più larga attorno alla Rete**, senza modificare la natura dell'Associazione.

Gli enti locali rimangono il centro della Rete; i Sostenitori possono invece rappresentare una comunità di soggetti che condividono la missione, mettono a disposizione competenze e risorse, partecipano al confronto e contribuiscono allo sviluppo di progetti e iniziative.

È quindi uno strumento di **apertura, partecipazione, partnership e crescita della capacità progettuale della Rete**.

2. Il Regolamento del Coordinamento Nazionale dei Giovani Amministratori e Amministratrici

Il senso dell'iniziativa

Il secondo regolamento riguarda invece una dimensione interna alla Rete: il coinvolgimento strutturato delle **nuove generazioni di amministratori locali**.

Il Coordinamento nasce da un interesse già manifestato da alcuni giovani amministratori appartenenti a diverse realtà territoriali ed è stato successivamente inserito lo scorso aprile nello Statuto come organismo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo del 27 luglio ha sottolineato che l'obiettivo è rafforzare il coinvolgimento delle nuove generazioni nelle politiche di sostenibilità e contribuire alla formazione di una nuova classe dirigente locale.

Il regolamento traduce questo obiettivo in una struttura permanente di confronto, proposta e partecipazione.

Chi può partecipare

Il Coordinamento è aperto agli amministratori e alle amministratrici **under 36** degli enti locali aderenti alla Rete.

Possono partecipare sindaci, presidenti di Provincia, consiglieri comunali e provinciali, componenti delle giunte, presidenti dei consigli comunali e provinciali e amministratori delle Unioni di Comuni e delle Unioni di Comuni montani.

La partecipazione è gratuita e non comporta compensi, gettoni o indennità.

Gli obiettivi

Il Coordinamento ha quattro finalità principali:

1. **favorire l'incontro e lo scambio di esperienze** tra giovani amministratori e amministratrici;
2. **rafforzare la presenza delle nuove generazioni** nelle amministrazioni locali;
3. **promuovere formazione e costruire una nuova classe dirigente**, partendo dai territori e dalla consapevolezza delle sfide dello sviluppo sostenibile;
4. **diffondere la cultura della sostenibilità** tra le nuove generazioni.

È importante quindi non considerarlo semplicemente come un organismo dedicato ai giovani.

Il Coordinamento può diventare soprattutto uno **strumento di crescita della capacità amministrativa**, attraverso formazione, confronto tra esperienze e costruzione di relazioni tra amministratori di territori diversi.

Una rappresentanza equilibrata

Uno degli elementi qualificanti del regolamento riguarda la rappresentanza.

Il Coordinamento sarà rappresentato da almeno due Portavoce nazionali, nominati dai Presidenti della Rete sentito il Coordinamento.

La scelta dovrà tenere conto della **rappresentanza territoriale, dell'equilibrio di genere e della pluralità delle esperienze amministrative**.

I Portavoce saranno inoltre membri di diritto del Consiglio Nazionale della Rete.

È previsto anche un Esecutivo, composto al massimo da 20 membri, rappresentativi delle Regioni nelle quali siano presenti coordinamenti territoriali della Rete.

Un organismo che produce proposte

Il Coordinamento non è pensato soltanto come luogo di discussione.

L'Assemblea dei giovani amministratori potrà definire gli indirizzi programmatici annuali, approvare proposte, documenti e iniziative e formulare pareri e raccomandazioni agli organi dell'Associazione.

Potranno inoltre essere costituiti **gruppi di lavoro tematici o territoriali**, permettendo al Coordinamento di lavorare concretamente su specifici temi delle politiche locali.

Le modalità di funzionamento sono improntate a partecipazione, collegialità, inclusione e leale collaborazione, con riunioni in presenza, online o in modalità mista.

Il rapporto con la Rete

Il Coordinamento opera in raccordo con il Presidente nazionale, il Consiglio Direttivo e gli altri organismi associativi.

Le proposte approvate dal Coordinamento possono essere trasmesse agli organi della Rete per le valutazioni e le deliberazioni di competenza.

È inoltre prevista la possibilità di coinvolgere il Coordinamento negli eventi e nelle assemblee nazionali dell'Associazione.

Questo rende il Coordinamento parte integrante della vita della Rete e non un organismo parallelo.

Il collegamento con la Valutazione di Impatto Generazionale

Un elemento particolarmente interessante, richiamato anche nella discussione del Consiglio Direttivo, è il collegamento con il lavoro che la Rete sta sviluppando sulla **Valutazione di Impatto Generazionale (VIG)**.

La formazione dei giovani amministratori può infatti essere collegata alle politiche e agli strumenti con cui le amministrazioni locali valutano gli effetti delle proprie decisioni sulle generazioni future.

Il Consiglio Direttivo ha sottolineato proprio l'opportunità di integrare le attività formative del Coordinamento con le iniziative dedicate alle nuove generazioni.

CONCLUSIONI: Due strumenti, una stessa strategia

Ringrazio per la redazione dei due regolamenti l'avvocato Andrea Pensi, nuovo segretario della Rete dei Comuni Sostenibili.

I due regolamenti rispondono dunque a due esigenze complementari.

Il Coordinamento dei Giovani Amministratori guarda dentro la Rete, rafforzando la partecipazione delle nuove generazioni che già amministrano gli enti aderenti.

Il sistema dei Sostenitori guarda invece intorno alla Rete, costruendo una comunità più ampia di soggetti che condividono la missione dell'Associazione e possono contribuire con competenze, risorse, esperienze e progettualità.

In entrambi i casi l'obiettivo è rafforzare la Rete dei Comuni Sostenibili come **luogo di partecipazione, confronto, formazione e costruzione di progettualità concrete per la sostenibilità locale**.

Non si tratta quindi semplicemente di aggiungere due nuovi regolamenti all'organizzazione associativa.

Si tratta di dare attuazione a una fase di crescita della Rete nella quale, accanto al consolidamento degli enti aderenti, diventa importante **allargare la comunità, valorizzare le competenze e coinvolgere nuove generazioni e nuovi soggetti**.

Il Consiglio Direttivo del 27 luglio ha espresso parere favorevole sul regolamento dei Giovani Amministratori, trasmettendolo al Consiglio Nazionale per l'approvazione definitiva e confermando l'obiettivo di avviare i lavori del Coordinamento già nell'autunno-inverno 2026.

Per quanto riguarda i Sostenitori, il Direttivo ha condiviso l'impostazione generale, confermato la costituzione del Forum e demandato al Consiglio Nazionale l'approvazione definitiva, lasciando spazio a un affinamento del sistema delle quote, in particolare per scuole, università e Terzo settore.

La prospettiva è quindi quella di una Rete che continua a essere fortemente ancorata ai Comuni e agli enti locali, ma che allo stesso tempo **costruisce intorno a essi una comunità sempre più ampia, competente e partecipata**, capace di accompagnare le amministrazioni nelle sfide della sostenibilità e di preparare nuove energie per il futuro della Rete.

Direzione generale Rete dei Comuni Sostenibili



REGOLAMENTO IN MATERIA DI MODALITA' DI FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI GIOVANI DELLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI

Presa d'atto e proposto dal Consiglio Direttivo riunito il 27 luglio 2026

approvato con delibera del Consiglio Nazionale del **24 settembre 2026**

Art. 1 – Istituzione del Coordinamento

1. Ai sensi dell'art. 22bis Statuto è istituito, nell'ambito dell'Associazione, il “Coordinamento Nazionale dei Giovani della Rete dei Comuni Sostenibili”, di seguito denominato “Coordinamento”.
2. Il Coordinamento rappresenta la sede di confronto, proposta, partecipazione e coordinamento degli amministratori e amministratrici locali under 36 degli enti aderenti all'Associazione.
3. Il Coordinamento opera in coerenza con le finalità statutarie dell'Associazione e nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi nazionali.

Art. 2 – Finalità

1. Il Coordinamento è uno strumento della Rete dei Comuni Sostenibili che ha l'obiettivo di:
 - a) favorire l'incontro e lo scambio di esperienze locali dei giovani amministratori e amministratrici della Rete dei Comuni Sostenibili;
 - b) sostenere la presenza delle nuove generazioni nelle amministrazioni locali;
 - c) promuovere percorsi di formazione e costruire una nuova classe dirigente, dal basso e dai territori, consapevole della sfida di un nuovo modello di sviluppo e governance all'insegna dello sviluppo sostenibile;
 - d) promuovere la cultura della sostenibilità nelle nuove generazioni.

Art. 3 – Composizione

1. Possono far parte del Coordinamento tutti i giovani amministratori e amministratrici under 36 eletti nei consigli degli Enti Locali aderenti alla Rete dei Comuni Sostenibili: i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle

province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle unioni di comuni e unioni di comuni montani.

2. La partecipazione al Coordinamento è gratuita e non comporta compensi, gettoni o indennità.

3. La perdita della carica elettiva o il superamento del limite anagrafico non determina l'immediata decadenza, che opera al termine dell'anno associativo in corso.

Art. 4 – Portavoce del Coordinamento

1. Il Coordinamento è rappresentato da due o più Portavoce nazionali.

2. I Portavoce sono nominati dai Presidenti della Rete dei Comuni Sostenibili, sentito il Coordinamento, garantendo la rappresentanza e l'equilibrio di ciascun genere.

3. La nomina tiene conto:

- a) della rappresentanza territoriale;
- b) dell'equilibrio di genere;
- c) della pluralità delle esperienze amministrative.

4. I Portavoce rappresentano a qualsiasi livello il Coordinamento, garantendo la conformità delle azioni del Coordinamento con i principi e le linee della Rete dei Comuni Sostenibili; assumono ogni iniziativa atta a rafforzare il ruolo del Coordinamento e le funzioni di tutti i giovani amministratori e amministratrici; rappresentano il Coordinamento negli Organi nazionali della Rete dei Comuni Sostenibili e sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.

5. I Portavoce restano in carica non oltre la scadenza del mandato del Presidente nazionale che li ha nominati, salvo rinnovo.

6. I Portavoce:

- a) convocano e coordinano le attività del Coordinamento;
- b) rappresentano il Coordinamento nei rapporti con gli organi associativi;
- c) promuovono programmi, iniziative e gruppi di lavoro;
- d) curano l'attuazione degli indirizzi approvati dal Coordinamento.

7. I Portavoce sono coadiuvati da un Esecutivo nominato dai Portavoce stessi e composto al massimo di 20 membri rappresentativi di ogni Regione ove sono presenti coordinamenti territoriali della Rete dei Comuni Sostenibili.

Art. 5 – Assemblea del Coordinamento

1. L'Assemblea del Coordinamento è composta da tutti gli aderenti di cui all'articolo 3.
2. L'Assemblea:
 - a) definisce gli indirizzi programmatici annuali;
 - b) approva proposte, documenti e iniziative;
 - c) formula pareri e raccomandazioni agli organi dell'Associazione.
3. L'Assemblea è convocata dal Portavoce almeno una volta l'anno, anche mediante modalità telematiche.
4. La convocazione è trasmessa almeno sette giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.
5. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 6 – Modalità di funzionamento

1. Il Coordinamento opera secondo principi di partecipazione, collegialità, inclusione e leale collaborazione.
2. Le sedute possono svolgersi:
 - a) in presenza;
 - b) in videoconferenza;
 - c) in modalità mista.
3. Le decisioni sono assunte preferibilmente per consenso; ove necessario si procede a votazione a maggioranza semplice dei presenti.
4. I Portavoce possono istituire gruppi di lavoro tematici o territoriali, individuandone coordinatori e obiettivi.

Art. 7 – Rapporti con gli organi dell'Associazione

Il Coordinamento opera in raccordo con il Presidente nazionale, il Consiglio direttivo e gli altri organismi associativi.

Le proposte approvate dal Coordinamento possono essere trasmesse agli organi dell'Associazione per le valutazioni e deliberazioni di competenza.

Il Coordinamento può essere invitato a partecipare agli eventi e alle assemblee nazionali dell'Associazione.

Art. 8 – Segreteria organizzativa

L'Associazione assicura il supporto organizzativo e amministrativo necessario al funzionamento del Coordinamento.

Le attività di segreteria possono essere svolte dagli uffici dell'Associazione o da soggetti individuati dal Presidente nazionale.

Art. 9 – Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono approvate dal Consiglio nazionale dell'Associazione, anche su proposta del Coordinamento.

Le proposte di modifica devono essere trasmesse ai componenti almeno dieci giorni prima della seduta deliberativa.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente dell'Associazione.



REGOLAMENTO PER LA QUALIFICA DI SOSTENITORE DELLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI

Presa d'atto e proposto dal Consiglio Direttivo riunito il 27 luglio 2026
approvato con delibera del Consiglio Nazionale del **24 SETTEMBRE 2026**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 6bis Statuto determina:

- le modalità di adesione dei sostenitori alla Rete dei Comuni Sostenibili;
- i requisiti degli aspiranti sostenitori;
- la quota di adesione;
- la prestazione in natura;
- la scadenza e il rinnovo dell'adesione;
- il ruolo del Forum dei sostenitori;
- utilizzo del marchio della Rete dei Comuni Sostenibili;

Art. 2 - Modalità di adesione alla Fondazione

1. Gli aspiranti sostenitori devono presentare domanda di adesione utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito della Rete dei Comuni Sostenibili o presso la sede della stessa.

2. Dalla domanda di adesione devono risultare:

a) le generalità complete del richiedente, e precisamente:

1) per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza, professione, codice fiscale, recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Rete dei Comuni Sostenibili;

2) per gli enti diversi dalle persone fisiche: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale o partita I.V.A., recapito telefonico/telefax, indirizzo e-mail, specificando quale modalità viene prescelta per il recapito delle comunicazioni da parte della Rete dei Comuni

Sostenibili. Generalità del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato legittimato alla firma della richiesta. Alla domanda dev'essere inoltre allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente, e della decisione dell'organo amministrativo che ha deliberato di richiedere l'adesione alla Rete dei Comuni Sostenibili;

b) requisiti del soggetto richiedente che deve perseguire un oggetto sociale compatibile con le finalità della Rete dei Comuni Sostenibili;

c) le motivazioni della domanda di adesione;

d) la dichiarazione di condividere gli scopi istituzionali della Rete dei Comuni Sostenibili, e di aver preso visione e di accettarne lo statuto e il presente regolamento;

e) l'importo della quota di adesione in denaro determinata ai sensi degli articoli successivi;

f) gli apporti di natura non monetari con cui il richiedente intende contribuire ulteriormente all'attività della Rete dei Comuni Sostenibili, e le relative modalità di conferimento.

3. Le domande di adesione devono essere presentate alla Fondazione entro il 31 ottobre di ogni anno, e avranno valore per il corrente anno solare. Sarà quindi suscettibile di tale scadenza anche la quota di adesione, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento. Tutte le domande presentate oltre detto termine avranno efficacia dall'anno successivo.

4. Il Consiglio Direttivo verificata la regolarità delle domande prende atto dell'adesione e delibera l'iscrizione del sostenitore al Libro Soci- Sezione Sostenitori nella prima seduta utile.

5. La decisione debitamente motivata di escludere un soggetto dalla qualifica di sostenitore del Consiglio di Amministrazione è insindacabile e inappellabile e viene comunicata al richiedente entro 30 giorni dalla delibera.

6. L'ammissione a Sostenitore ha decorrenza dal primo giorno successivo alla data di delibera di ammissione e il versamento della quota di adesione, qualora la domanda sia stata presentata entro il 31 ottobre dell'anno, deve essere conferito entro e non oltre 30 giorni dalla data di ammissione.

Art. 3 - Requisiti degli aspiranti sostenitori

1. I soggetti che intendono aderire alla Fondazione in qualità di sostenitori devono appartenere alle seguenti categorie:

a) Persone fisiche;

b) Società pubblica, Società partecipata da enti pubblici, Consorzi di enti pubblici, Agenzie pubbliche;

c) Enti Parco;

d) Scuole, Università e Centro di Ricerca;

e) Imprese;

f) Associazioni e Fondazioni;

Sono ammissibili, quali sostenitori della Rete dei Comuni Sostenibili, le sezioni o le delegazioni provinciali ovvero regionali previste dall'ordinamento delle associazioni nazionali senza scopo di lucro. In tal caso le predette sezioni o delegazioni presentano, a corredo della domanda di adesione, l'attestazione dell'associazione nazionale che comprova la relativa istituzione locale. Le medesime sezioni o delegazioni possono aderire anche in parallelo all'associazione nazionale.

2. I soggetti che intendono aderire alla Rete dei Comuni Sostenibili in qualità di sostenitori devono risiedere, avere sede od operare con continuità nell'ambito del territorio comunitario.

Art. 4 - Quota di adesione

1. Ciascun sostenitore, secondo la propria categoria di appartenenza, deve versare una quota di adesione in denaro dell'importo minimo annuale stabilito dall'Assemblea Nazionale;
2. La quota di adesione è annuale e si riferisce all'anno in corso;
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare deroghe o sconti sulle quote dei sostenitori solo per soggetti non a scopo di lucro e su partnership o intese con l'associazione.

Art. 5 - Prestazione in natura

1. I sostenitori soggetti al pagamento della quota di cui all'articolo 4 possono, in casi eccezionali e in alternativa al versamento della quota di adesione, impegnarsi a sostenere l'attività dell'Associazione con apporti di natura diversa e senza corrispettivo, che possono consistere, a titolo meramente esemplificativo, in prestazioni d'opera o di servizi, nella consulenza altamente qualificata, nella fornitura di beni, nel conferimento in proprietà o in godimento di beni mobili o immobili, o in attività di assistenza per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni e delle iniziative promosse dalla Fondazione.

2. L'utilità delle prestazioni in natura offerte in relazione al perseguimento delle finalità della Rete dei Comuni Sostenibili è valutata dal Consiglio Direttivo al momento dell'ammissione del sostenitore richiedente ed il valore delle prestazioni offerte deve corrispondere sostanzialmente almeno all'importo minimo della quota monetaria.

3. Per l'assolvimento della prestazione, in ogni modo, gli interessati dovranno provvedere alla messa a disposizione della Rete dei Comuni Sostenibili, secondo il proprio settore di appartenenza a:

a) personale;

b) materiali e attrezzature;

c) prodotti e servizi;

d) attività professionali.

3. I diversi ambiti di intervento posso riguardare:

a) area amministrativo/gestionale;

b) area tecnica: pianificazione e progettazione settoriale;

c) area informatica;

d) area comunicazione: stampa, pubblicità, organizzazione eventi;

e) area grafica: stampa;

f) area didattico-formativa;

g) area ricerca;

Art. 6 - Scadenza e rinnovo dell'adesione

1. La qualifica di Sostenitore ha durata pari all'anno solare per il quale è stata presentata la domanda.

2. La qualifica di Sostenitore si rinnova automaticamente, con il pagamento della quota annuale. Nel caso di conferimenti in natura di cui all'art.6) si dovrà provvedere ad inviare dichiarazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, indicante le nuove prestazioni offerte per l'anno.

3. La qualifica di Sostenitore decade col mancato pagamento della quota annuale o con la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 2.

Art. 7 - Modifiche del regolamento

Il Consiglio Direttivo della Rete dei Comuni Sostenibili ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento, dandone comunicazione a ciascun sostenitore. Le modifiche produrranno effetto, con riguardo ai rapporti in corso, a decorrere dall'eventuale rinnovo dell'adesione.

Art. 8 - Sospensione o revoca della qualifica di sostenitore

Nel caso in cui la Rete dei Comuni Sostenibili rilevasse un comportamento da parte del sostenitore non coerente con gli obiettivi della Rete dei Comuni Sostenibili stessa ed in contrasto con quanto previsto dal regolamento e/o non adempia agli impegni di cui all'articolo

6, per i sostenitori che si avvarranno della prestazione in natura, la Rete dei Comuni Sostenibili provvederà alla sospensione o alla revoca dalla qualifica di sostenitore.

Art. 9 - Il ruolo del Forum dei sostenitori

E' costituito il Forum dei sostenitori il quale è autonomo nel suo funzionamento e determina con proprio atto le modalità di organizzazione e funzionamento del Collegio stesso.

Il Forum dei sostenitori è il luogo in cui i sostenitori sono informati circa le iniziative della Rete dei Comuni Sostenibili ed il luogo in cui possono formulare essere consultati ed avanzare proposte di iniziativa all'associazione.

Art. 10 - Utilizzo del marchio RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI

1. Ai sostenitori viene concesso l'utilizzo dell'apposito marchio ***“Community Partner e Sostenitori della RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI”*** per le attività istituzionali (carta intestata, brochure o materiali di presentazione, biglietti da visita, sito web). Tale utilizzo deve essere conforme a quanto disciplinato nel Regolamento per la tutela dell'uso del logo e patrocinio della Rete dei Comuni Sostenibili.

2. Nel caso di utilizzo di tale marchio in altri contesti (per esempio iniziative, eventi, pubblicazioni e così via), è necessaria l'autorizzazione da parte della Rete dei Comuni Sostenibili.



ALLEGATO 1 ODG 3 - PROPOSTA QUOTE SOSTENITORI 2026 E 2027

DA RATIFICARE IN ASSEMBLEA NAZIONALE

PERSONE FISICHE: 20,00 euro

SOCIETÀ PUBBLICA, Società partecipata da enti pubblici, Consorzi di enti pubblici, Agenzie pubbliche: 1.000 euro

PARCHI

Nazionali: 1.000 euro

Regionali e Interregionali: 500 euro

ASSOCIAZIONI

Associazioni No profit (totale entrate annue superiori a €500.000): 1.000 euro

Associazioni No profit (totale entrate annue da € 200.000 a 500.000): 500 euro

Associazioni No profit (totale entrate annue fino a € 200.000): 250 euro

Associazione di categoria nazionale: 5.000 euro

Associazione di categoria regionale o provinciale: 1.000 euro

CAMERE DI COMMERCIO

*(Classificate sulla base del numero delle imprese iscritte al registro delle imprese
(Fonte Unioncamere))*

- Imprese iscritte superiori a 85.000 : 10.000 euro
- Imprese iscritte da 50.001 a 85.000: 5.000 euro
- Imprese iscritte fino a 50.000: 2.000 euro

UNIVERSITÀ E CENTRI DI RICERCA: 2.000 euro

IMPRESA

(Secondo la categoria della dimensione aziendale - Raccomandazione Comunità Europea 6-5-2003, definizione pmi):

- i. micro imprese = 250 euro;
- ii. piccole imprese = 500 euro;
- iii. medie imprese = 2.500 euro;
- iv. grandi imprese = 10.000 euro.

FONDAZIONI BANCARIE

- i. piccole (patrimonio fino a € 48 mln): 2.000 euro
- ii. medie (patrimonio da € 48 a 205 mln): 5.000 euro
- iii. grandi (patrimonio superiore a € 205 mli): 10.000 euro

SCUOLE: 200 euro (* con spedizione di Guide 30 Guide) oppure gratuita

Approvato dal Consiglio Nazionale del 24 settembre 2026 come allegato al Regolamento dei Sostenitori